

PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO DEGLI ATLETI

Vi sono precisi requisiti legali per la **pubblicazione di foto e video degli atleti** da parte delle associazioni sportive, un'attività spesso gestita con superficialità ma che coinvolge diritti costituzionali e normative sulla privacy.

Principi Generali e Caratteristiche del Consenso

Il diritto all'immagine è un **diritto inviolabile** (Art. 2 Costituzione) legato alla libertà di autodeterminazione e alla privacy. Per trattare correttamente le immagini degli atleti, il consenso deve avere caratteristiche specifiche:

Caratteristica Descrizione

Specifico	Deve essere finalizzato esclusivamente alla pubblicazione di immagini (distinto dal tesseramento).
Espresso	Deve essere richiesto chiaramente e manifestato, preferibilmente per iscritto con firma in originale.
Facoltativo	L'interessato è libero di prestarlo o meno; non è obbligatorio per l'iscrizione all'associazione.
Informato	L'atleta deve conoscere lo scopo (didattico, promozionale), il luogo (social, stampa) e la durata dell'uso.

È fondamentale sottolineare che il consenso per un determinato canale (es. WhatsApp) **non autorizza la diffusione su altre piattaforme** (es. Facebook), poiché ogni nuovo contesto di pubblicazione richiede un'autorizzazione specifica.

Gestione dei Minori

La gestione dei minori è l'aspetto più delicato, come confermato dai recenti chiarimenti del Garante della Privacy e della giurisprudenza.

Schema delle responsabilità per i minori:

- **Minori di 14 anni:**
 - È **obbligatorio il consenso di entrambi i genitori** (o esercenti la responsabilità genitoriale).
 - La pubblicazione è considerata un atto di **straordinaria amministrazione**.
- **Minori dai 14 anni in su ("Grande Minore"):**
 - Può esprimere personalmente il proprio assenso (secondo la riforma dello sport, d.lgs. 36/2021).
 - **Tuttavia**, per prudenza e date le possibili conseguenze legali, è caldamente raccomandato acquisire anche l'autorizzazione dei genitori.

Responsabilità e Rischi

Le associazioni che pubblicano immagini senza una corretta modulistica o senza i necessari consensi si espongono a gravi rischi:

1. **Responsabilità Civile:** Rischio di condanna al **risarcimento dei danni** (patrimoniali e non patrimoniali) causati dalla diffusione illecita.
2. **Responsabilità Penale:** Possibile contestazione di trattamento illecito di dati personali (ex art. 167 d.lgs. 196/2003), specialmente se il contesto è denigratorio o coinvolge minori.
3. **Sanzioni Amministrative:** Interventi del Garante della Privacy per violazione della normativa sul trattamento dei dati.

In conclusione, è doveroso per ogni sodalizio sportivo adottare una **modulistica corretta e aggiornata** che preveda l'acquisizione espressa del consenso (o del diniego) per evitare sanzioni e responsabilità legali.